

Nel «Colloquio con i lettori del Salvagente» vengono pubblicate ogni settimana lettere e telefonate che pervengono alla redazione, con le precisazioni e le risposte degli esperti quando sono richieste o utili. Trovano posto nella rubrica anche i quesiti sollevati nel corso del «fio diretto» di Italia Radio, la radio del Pci, che va in onda ogni martedì e giovedì alle ore 10. Nelle lettere - da inviare per posta regolarmente affrancate - scrivete nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero di telefono. Chi non desidera che il suo nome appaia sul giornale, lo precisi. Scrivete lettere brevi e chiare. Non è sempre possibile dare rapidamente una risposta a tutti data la grande affluenza di richieste. Oggi rispondono anche Vincenzo Maria Fargnoli (Federconsumatori), Carlo Rodotà, giornalista, curatore del fascicolo «Mio figlio», e Mario Riva della Federazione di Cuneo; Ermanno Detti, curatore del fascicolo «La scuola superiore».

Se i coniugi separati tornano insieme

Una lettrice di Torino chiede: che cosa succede se due coniugi separati tornano a vivere insieme? Decide il giudice?

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario un intervento del giudice. Basta una «dichiarazione espressa» o un comportamento «non equivoco incompatibile con lo stato di separazione» del coniuge, tornare a vivere come marito e moglie nella stessa casa.

Separazione e pensione di reversibilità

Da una lettrice di Firenze questa domanda: in caso di morte del coniuge separato, il superstita ha diritto alla pensione di reversibilità?

Il coniuge separato al quale non è stata addebitata la separazione, conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Quindi, a maggior ragione, ha anche diritto alla pensione di reversibilità. Questa, in base ad una sentenza della Corte costituzionale, può essere concessa anche al coniuge al quale è stata addebitata la separazione.

Titolarità ed esercizio della potestà

Chiede Cinzia R., di Roma: davvero il genitore al quale non sono stati affidati i figli perde la potestà?

«Bisogna distinguere tra titolarità ed esercizio della potestà». L'articolo 317 del Codice civile afferma che «la potestà comune dei genitori non cessa quando (...) i figli vengono affidati ad uno di essi». Ma l'articolo 155 dello stesso Codice precisa che «il coniuge a cui sono affidati i figli, esercita la potestà in modo esclusivo». L'esercizio esclusivo della potestà ai sensi dell'articolo 155 del Codice non ha deciso diversamente le decisioni più importanti che riguardano i figli devono essere prese d'accordo da entrambi i genitori.

Divorzio dopo tre anni dalla separazione

Una di Firenze, pone questo quesito: in caso di separazione consensuale di una coppia senza figli, si devono sempre aspettare tre anni prima di poter chiedere il divorzio?

Si può proporre la domanda di divorzio, la separazione deve essere durata senza interruzioni almeno tre anni.

Istituti linguistici che non piacciono al ministero

Riciviamo da Venezia. Nel Salvagente n. 6 dedicato alla scuola superiore avete pubblicato un elenco di 31 scuole sperimentali ad indirizzo linguistico. I funzionari del ministero hanno risposto: «Manca da tale elenco l'Istituto Sperimentale «Stefania» di Mestre che, fondato nel 1975, fornisce dall'anno anche una maturità linguistica».

Non lo ricordiamo per voglia di presentismo, ma perché dietro a questa assenza dall'elenco (forse fornito dal ministero P.I.) c'è un disaccordo che vorremmo fare.

Il direttore generale dell'istruzione classica prof. Romano Cammarata ha spedito nel settembre '87 a tutti i presidi una lettera circolare nella quale, fra molte altre cose, indicava uno schema orario per indirizzo linguistico e una serie di vincoli che sarebbe stato opportuno fossero seguiti dalle varie sperimentazioni. La tabella oraria è proprio quella da voi pubblicata. E le scuole elencate (supponiamo) sono quelle che stanno attuando.


Ma l'universo sperimentale è più complesso di quanto prevede la burocrazia ministeriale. Non a caso nella nostra scuola si attuano curricoli orari e programmi fondati su assi formativi e culturali diversi dall'ipotesi Cammarata. Non si sa però se a tale esperienza, che discende correttamente dal Dpr 419, cioè formulata dal collegio dei docenti e non subordinatamente imposta dal ministero, sarà concesso di resistere visto che gli ispettori nei giorni scorsi hanno fatto capire che nel caso non si adotti il «modello Cammarata», alla nostra sperimentazione non verrà rinnovata l'autorizzazione per i prossimi anni. Non si tratterebbe di un provvedimento dettato da improvviso scatto autoritario nei nostri confronti, bensì della linea che con coerenza sembra seguire il ministero negli ultimi due anni: ricondurre i progetti sperimentali, non importa se fondati su serie di impostazioni, all'interno degli schemi predisposti.

E il caso di ricordarle inoltre che queste iniziative della burocrazia, nella perdurante assenza della riforma della secondaria superiore, tendono a costituire un piccolo golpe che sottrae la scuola ad ogni controllo politico del Parlamento e ad ogni serio intervento riformatore.

Cordiali saluti.

O. Bandini, A. Manzo, L. Pierini, M. Voltolina, L. Colombini, G. Cucchiello. Insegnanti dell'«Stefania» di Mestre.

Sullo stesso argomento ci ha scritto l'insegnante Maria Cristina Mirabelle di La Spezia, la



IL SALVAGENTE

Colloquio con i lettori

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Da Elva (Cuneo): perché declassano il nostro paese?

Vi scrivo da Elva, uno sperduto paesino della provincia di Cuneo, a 1.636 metri d'altitudine. A nome di numerosi abitanti del paese, e in particolare degli abitanti della borgata Martini, vi espongo il nostro problema. E vi chiedo di inviarmi, se potete, i vostri consigli in modo da poterci regolare.

Ecco il nostro problema. Il 27-11-88 con delibera comunale (2 assenti, 1 astenuto) si decide di declassare da comunale a vicinale la strada interna della borgata Martini. Vista la legge del 12-2-58 n. 126, e in particolare l'articolo 7, abbiamo inviato una lettera di opposizione al sindaco e una al Co.re.co. di Cuneo (raccomandata con ricevuta di ritorno) il 22-12-88. La lettera è stata firmata da tutti gli abitanti della borgata.

Nonostante siano trascorsi due mesi, nessuna risposta. Come mai? Vale ancora la legge che ho prima citato, o serve soltanto per certe categorie di persone?

Faccio presente che non tutte le strade sono state declassate; la nostra è nell'interesse esclusivo di alcune persone qui ben note. Per evitare la legge che stabilisce la distanza di un fabbricato da una strada comunale in venti metri lineari, il consiglio comunale con quella delibera, declassando la strada a vicinale, riduce infatti tale distanza a cinque metri lineari. Qualcuno vuol costruire; altri è penalizzato tutto un paese, in special modo gli abitanti della borgata Martini.

Ercole Paereo
Elva (Cuneo)

Dalla Federazione del Pci di Cuneo: Rispondiamo con piacere a questa lettera che ci arriva da un comune magnifico, sperduto nelle valli cuneesi, che ha conosciuto di recente gli onori della prosperità essendo risultato tra i paesi più potenti d'Italia.

L'art. 7 della legge 12/58 cita nella lettera, «vendere obbligatoriamente a tutti gli abitanti del paese che vogliono acquistare la strada che congiunge le frazioni. Poiché però le frazioni sono tali se sono di un minimo di servizi. In questo caso, dalle informazioni che abbiamo ricevuto, si può presumere che la strada in questione, verso i terreni, si tratterebbe solo di borgate per cui non sussisterebbe tale obbligo. Se il Comune le declassa a vicinale deve provvedere, in base all'art. 14 della stessa legge, a promuovere un contratto per la manutenzione delle strade. Il contratto è obbligatorio e possono sottoscrivere anche gli utenti o, in caso di inadempienza, il prefetto».

Provvederemo a seguire la questione onde evitare abusi o discriminazioni.

Da quanto si risale, il provvedimento è stato preso proprio per evitare - come dice la lettera - le espropriazioni a 5 o 20 metri dai confini di tali strade che passando in mano alle frazioni sono direttamente al servizio delle abitazioni. In un paese dove sono rimasti meno di 100 abitanti, che sarebbe dipinto sulla montagna, si può pensare di nuovi insediamenti adeguati ai tempi? Si deve usare di sola presenza o si può sostenere - con tutte le difficoltà del caso - anche lo sviluppo di qualche attività produttiva? Crediamo che i nostri paesi montani non possono essere considerati solo dei briciolini; noi siamo anche imprenditori ed imprese speculative ed industriali «selvagie».

Con questi principi cercheremo di seguire anche i problemi di Elva.

sulla questione ed il ministero Pubblica Istruzione ha cercato di ricomporre, anche se molto tardivamente, di riparare, iniziando un'operazione di «omologazione» di alcune scuole che sulla base dei decreti delegati del 1974 portano avanti sperimentazioni statali ad indirizzo linguistico. Le scuole prese in considerazione dal ministero Pubblica Istruzione sono appunto le 31 pubbliche del «Salvagente» e pubblica peraltro sul n. 10 del 1988 di «Gestione scuola» edita dalla Nuova Italia. Sapevo che molte altre scuole hanno alcuni corsi ad indirizzo linguistico (né era possibile pubblicarli tutti), ma mi sembrava che proprio queste scuole - che molto probabilmente saranno in breve istituzionalizzate - dovessero essere segnalate in primo luogo ai lettori. Non sapevo invece che la scelta delle scuole avviene da parte del ministero in maniera discriminatoria e ringrazio i lettori. Non sapevo invece che la scelta delle scuole avviene da parte del ministero in maniera discriminatoria e ringrazio i lettori per il contributo.

Ringrazio infine per la segnalazione il lettore Massimo Gori. L'omissione è comunque volontaria: nel «Salvagente» non avevo fatto un elenco di tutti i linguistici non dipendenti direttamente dal ministero Pubblica Istruzione. A questo punto mi corre l'obbligo di citare anche il liceo liceo linguistico «G. Deledda» di Genova, istituito, come il liceo liceo linguistico «Manzoni» di Milano, fin dal 1935.

Quegli informatori farmaceutici sempre in ospedale

Caro Salvagente mi riferisco alla lettera del signor Giuseppe La Ferla a proposito degli informatori farmaceutici nei ambulatori dei medici. Voglio segnalare che molte di rappresentazioni di medicinali invadono gli ospedali. Capisco che essi devono svolgere il loro lavoro ma mi pare che si dovrebbe fare in modo che la loro presenza non recchi, come purtroppo succede, intralcio ad attività ospedaliere. Ora, infatti, avviene che spesso bloccano i medici fra un reparto e l'altro; inoltre, magari in gruppo, all'ingresso dei reparti, riempiono con centinaia di campioni gli armadi consegnando il capo sala a selezionare farmaci in base alle scadenze; e ciò a scapito del loro lavoro che è già molto. Posso anche capire la discrezionalità dei medici convenzionati nei loro ambulatori ma non capisco l'indifferenza verso questo problema da parte dei dirigenti degli ospedali.

Cordiali saluti.

Milano
Mirabe

medicinali fanno il loro lavoro. E però altrettanto vero che esso deve svolgersi in modo da non intralciare l'attività degli ospedali e, aggiungiamo, noi, anche dei medici di famiglia. In alcuni ospedali ci sono giorni e ore a loro disposizione. Ci pare che dovrebbe essere così dappertutto in modo che un'attività legittima possa svolgersi nel rispetto del luogo e, soprattutto, delle esigenze degli esseri.

Dal primo luglio non pagherà più il ticket

Marco Chessa, ferroviere di Roma, ci chiede: Perché mia madre, che ha una pensione dell'Inps al minimo e vive con me, si è vista negare l'esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci?

La madre del signor Chessa deve pagare il famigerato ticket sui farmaci perché in base alle norme in vigore il suo reddito, assommato a quello del figlio che vive con lei, supera il limite fissato per essere esenti.

Dal prossimo primo luglio, però, le cose cambieranno. Infatti il primo febbraio scorso è stata approvata la legge n. 37 la quale, all'articolo 3, stabilisce che da quella data saranno esentati dal pagamento del ticket sui farmaci: a) i cittadini cui sia stato riconosciuto lo stato di povertà e i titolari di pensione con reddito imponibile fino a 10 milioni, incrementato fino a 15 milioni se c'è un coniuge a carico; b) i titolari di pensione sociale; c) i disoccupati regolarmente iscritti all'Ufficio di collocamento; d) i familiari a carico delle persone che fanno parte delle categorie citate.

La signora Chessa rientra, quindi, tra i titolari di pensione con un reddito imponibile fino a 10 milioni e non dovrà più pagare il ticket perché la legge che abbiamo citato non fa cenno al reddito di persone fisiche. Ricordiamo, infine, che dal 1° agosto del 1988 le pratiche per essere esentati dal pagamento del ticket sulle medicine sono di competenza dei Comuni e, là dove esistono, dei loro organismi periferici (consigli di zona, circoscrizioni, ecc.).

Dal liceo artistico all'università

Ci ha telefonato un lettore di Roma per segnalare che nel Salvagente sulla scuola superiore c'è un'inesattezza. A pagina 12 infatti c'è

scritto che coloro che frequentano il liceo artistico debbono «per accedere ad altre facoltà (ad esempio Architettura) frequentare un quinto anno di complemento facoltativo». Invece, sostiene il lettore, il quinto anno per accedere ad Architettura non è necessario.

La questione sta in questi termini. Il liceo artistico ha durata quadriennale, dopo i primi due anni si possono scegliere due indirizzi o sezioni: la sezione «accademia» o la sezione «architettura». Per legge, «solo» coloro che seguono questo secondo corso possono accedere alla facoltà di Architettura senza frequentare il quinto anno integrativo, gli altri invece debbono frequentarlo.

E bene ribadire che, poiché il liceo artistico dura quattro anni, solo con la frequenza del quinto anno si può accedere alle varie facoltà universitarie come con un qualsiasi diploma di durata quinquennale.

Sulle vendite facili in «Tv» iniziativa del Pci

Sulla lettera del signor Riccardo Salzeri di Cerenova (Roma) il quale aveva acquistato per 350.000 lire dei capi di vestire attraverso una tv locale, ricevendo prima oggetti non ordinari e poi, ripediti questi al mittente, più nulli, noi abbiamo ripetuto telefonate di se no. Il «Salvagente» aveva interessato il gruppo parlamentare del Pci. Le vendite facili (tramite tv, per posta, o per corrispondenza) sono uno dei tanti «affari» strani che avvengono nel nostro paese.

Da quanto si risale, il provvedimento è stato preso proprio per evitare - come dice la lettera - le espropriazioni a 5 o 20 metri dai confini di tali strade che passando in mano alle frazioni sono direttamente al servizio delle abitazioni. In un paese dove sono rimasti meno di 100 abitanti, che sarebbe dipinto sulla montagna, si può pensare di nuovi insediamenti adeguati ai tempi? Si deve usare di sola presenza o si può sostenere - con tutte le difficoltà del caso - anche lo sviluppo di qualche attività produttiva? Crediamo che i nostri paesi montani non possono essere considerati solo dei briciolini; noi siamo anche imprenditori ed imprese speculative ed industriali «selvagie».

Con questi principi cercheremo di seguire anche i problemi di Elva.


IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO Progetto e consulenza di Tito Cortese

L'ABBIGLIAMENTO

a cura di Claudia Bacchi

- I CONSUMI DEGLI ITALIANI
- QUALI SONO LE FIBRE TESSILI
- LE FIBRE CHIMICHE
- LE FIBRE ARTIFICIALI
- ACETATO
- CURRO
- VISCOSA O RAION
- MODAL
- LE FIBRE SINTETICHE
- NYLON
- POLIESTERE
- POLIPROPILENE
- ACRILICHE
- POLIISAMIDICHE
- LE FIBRE NATURALI
- IL COTONE
- IL LINO
- LA SETA
- LA LANA
- LE CARATTERISTICHE
- LE LANE DI PECORA
- LE LANE SPECIALI
- DALLA VIGOGNA
- ALL'ANGORA
- LE SCARPE
- DEFORMABILITÀ
- COMPRESSIONE
- TRASPIRAZIONE
- COME SCEGLIERE LA SCARPA
- SCARPE E CALZE
- COME MANTENERE
- LE SCARPE IN FORMA
- ATTENTI AL FUOCO
- ATTENTI ALLE ALLERGIE
- LE VENDITE STRAORDINARIE
- I SALDI
- LE LIQUIDAZIONI
- LE VENDITE PROMOZIONALI
- LE ETICHETTE
- LA COMPOSIZIONE
- LE FRODI
- LA MANUTENZIONE
- LE TINTORIE
- IN CASO DI CONTESTAZIONI
- PRONTO SOCCORSO MACCHIE



Il caso

«Ho comprato per strada l'enciclopedia»

Caro Salvagente, mio figlio, un ragazzo di 18 anni, avvicinato per strada da due ragazze si è fatto convincere ad acquistare una enciclopedia che costa 800.000 lire. Ha firmato un contratto, non ha dato alcun acconto. Dopo alcuni giorni, rendendosi conto che non avrebbe potuto pagare una simile somma, si è recato alle agenzie cittadine della casa editrice dell'enciclopedia, dove ha avuto copia del contratto doppiamente firmato, ma non l'annullamento. Anzi, l'impiegato ha precisato: «Per noi la cosa va avanti». Sia io che mio figlio ci chiediamo: Se non paghiamo che cosa succede?

(Lettera firmata da Lidia)

Per rinunciare c'è la direttiva Cee

Sono sempre numerose le lettere che giungono in redazione riguardanti le vendite a domicilio, o comunque fuori dai locali commerciali, riguardanti per la maggior parte libri, enciclopedie, corsi di lingue. Rispondo per noi il legale della Federazione dei Consumatori, l'avvocato Vincenzo Maria Fargnoli. In primo luogo occorre operare una distinzione tra casi in cui si riscontra una vendita, occorre tener presente che il 20 dicembre 1985 il Consiglio della Comunità economica europea ha adottato la direttiva n. 577/85, la quale prevede la facoltà per l'acquirente, nel caso di contratti conclusi al di fuori dai locali commerciali, di ripensamento e rescissione del contratto entro sette giorni dall'avvenuto acquisto. Anche se tale direttiva non è mai stata recepita dal governo italiano, esistono pronunce della magistratura di merito che hanno ritenuto le direttive Cee direttamente applicabili. Il consiglio che diamo è perciò di invitare il venditore a raccomandare con ricevuta di ritorno, secondo lo schema che riportiamo di seguito, per recedere - qualora sia necessario - il contratto.

Un altro consiglio è quello di leggere attentamente le proposte o i moduli di contratto, prima di sottoscrivere, evitando di apparire la doppia sottoscrizione. Difatti con la seconda firma vengono specificate le condizioni applicative della direttiva, che sono le più pericose per l'acquirente. Ecco lo schema di richiesta di rescissione del contratto:

«Con la presente Vi informo che intendo avvalermi della possibilità offerta dalla direttiva Cee n. 577/85, per i contratti firmati fuori dai locali commerciali, annullando il contratto da me sottoscritto in data... riguardante... per l'imposto di lire... (Parla sempre i propri dati). (Se sono stato firmato cambiato o pagato anticipatamente chiedo contemporaneamente la restituzione della somma già versata e delle cambiali da me firmate ed in Vs possesso)».

Per richiedere i fascicoli arretrati

Il sottoscritto.....
residente in via.....
.....
(città)..... (cap).....
chiede di ricevere il/i fascicolo/i:
.....
.....

Per richiedere i fascicoli arretrati del Salvagente, compilare questa scheda in tutte le sue parti, scrivendo a stampatello nome, cognome, indirizzo, codice postale, incollare la scheda su una cartolina postale e indirizzarla a: Ufficio copie arretrate - «l'Unità» - via dei Taurini 19, Roma 00185. Il prezzo del primo fascicolo, più contenitore, è di lire 3.000. Ogni fascicolo successivo costa lire 1.500, più spese postali.

Il n. 8 di Salvagente in edicola domani, che ha per titolo: L'abbigliamento